

## EDILIZIA - ARTIGIANATO

(Dal 01/01/2007 Al 31/12/2009) CIPL 28/11/2006

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/11/2006, tra l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI e PMI CNA-SHV e la FENEAL-UIL-SGK, la FILCA-CISL-SGB Bau, la FILLEA-CGIL-AGB è stato stipulato il presente accordo provinciale Integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 1/10/2004 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il presente contratto entra in vigore l'1/1/2007 ed avrà validità fino al 31/12/2009.

### Premessa

Dall'1/1/2007 il presente contratto provinciale per l'artigianato edile della Provincia Autonoma di Bolzano sostituisce integralmente il contratto provinciale sottoscritto tra le parti in data 16/12/2002. Le parti firmatarie il presente Contratto integrativo provinciale, in quanto aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del Contratto nazionale di Lavoro per le imprese artigiane edili ed affini sottoscritto in data 1/10/2004, così come il successivo accordo applicativo nazionale stipulato in data 1/10/2004, ribadiscono di riconoscersi pienamente e di rispettare integralmente gli accordi contrattuali sopra citati ed in particolare riconoscono piena validità ed attualità all'art. 43 ed all'allegato "E" del citato CCNL 1/10/2004.

La sottoscrizione del seguente contratto integrativo per il rinnovo del precedente contratto di data 16/12/2002 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini operanti nella provincia di Bolzano avviene, pertanto, esclusivamente nell'ambito di quanto demandato dal più volte citato CCNL alle organizzazioni territoriali, che in ragione di ciò sanciscono il vincolo a non apportare in sede locale alcuna modifica alle materie che non sono di competenza territoriale, nonché di ritenere nulle tutte le modifiche passate.

#### A. Sfera di applicazione

Il presente accordo andrà integralmente rispettato dalle imprese artigiane edili comprese dalla legge quadro sull'artigianato di cui alla legge 443/85 e successive modifiche ed integrazioni, così come nell'ordinamento provinciale per l'artigianato nel testo attualmente vigente per le imprese artigiane operanti sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla loro sede. Ad integrazione di quanto sopra stabilito si conviene che le imprese edili aderenti alla CNA/SHV che attualmente applicano, per il personale alle loro dipendenze, una contrattazione collettiva diversa dal CCNL e dal CCPL dell'artigianato edile, possono adottare la contrattazione collettiva nazionale e provinciale del settore edile artigiano secondo la seguente procedura:

- per le aziende fino a 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, mediante comunicazione scritta ai lavoratori interessati, alla Cassa edile di Bolzano e alle federazioni provinciali di categoria;
- per le aziende oltre i 15 dipendenti mediante accordo, a seguito di consultazione, alla presenza delle parti firmatarie del presente accordo.

#### B. Relazioni sindacali

Al fine di migliorare la qualità delle relazioni sindacali nel settore dell'artigianato edile altoatesino, con il presente accordo si conviene di istituire un tavolo permanente di confronto ed una commissione bilaterale composta pariteticamente da sei membri, tre nominati dalle associazioni artigiane ed altri tre nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Tale organismo non avrà competenze in materia di controversie di lavoro. Le riunioni si svolgeranno di norma a cadenza trimestrale o su richiesta di una delle associazioni firmatarie entro e non oltre 15 giorni.

Nota a verbale: Le parti convengono sulla necessità di incontrarsi per valutare congiuntamente i mutamenti in materia di avviamento al lavoro sanciti dalla normativa europea.

#### Scavi archeologici e restauri edili artistici

Su tutto il territorio della provincia autonoma di Bolzano, ai dipendenti delle aziende operanti nel settore degli scavi archeologici e restauri artistici, devono essere garantiti i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Artigiano Edile e relativo Contratto integrativo provinciale.

## Art. 1 Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme della legge 15/3/1923 n. 692 con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario contrattuale di lavoro viene determinato in 40 ore settimanali per tutto l'anno, da ripartire su cinque giorni della settimana dal lunedì al venerdì.

L'impresa può prolungare l'orario di cantiere fino ai limiti stabiliti dalla legge 15/3/1923 n. 692; la contabilizzazione dell'orario di lavoro avverrà settimanalmente corrispondendosi per le prime quaranta ore la retribuzione ordinaria e per le successive la retribuzione prevista per il lavoro supplementare o straordinario.

La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero di eventuali perdite, intendendosi che tale recupero avvenga nell'arco delle giornate lavorate nella stessa settimana da lunedì e venerdì.

Nel caso in cui non fossero state raggiunte le 40 ore settimanali per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l'impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali ai sensi dell'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Il periodo di quattro mesi all'anno, di cui al decreto 10/9/1923 n. 1957, resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l'impresa e lavoratori una diversa ripartizione dell'orario di lavoro.

All'art. 1 del Contratto integrativo provinciale 16/12/2002 il settimo capoverso è così sostituito:

L'orario di lavoro decorre con l'effettiva presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, cantiere o comunque nel luogo indicato dall'impresa, anche qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione degli istituti previsti nell'art. 19 punto a e art. 21 del presente contratto.

### A) Indennità per i sabati lavorativi

Qualora per inderogabili esigenze tecnico organizzative l'impresa abbia necessità che venga prestata attività lavorativa anche nella giornata di sabato, la stessa dovrà comunicarlo agli interessati entro il giovedì della settimana in corso. Sono fatti salvi i casi di comprovata urgenza.

Per le ore lavorate entro le ore 13.00 del sabato sarà corrisposta una maggiorazione del 35% sulla retribuzione.

Qualora la prestazione lavorativa si protragga anche nelle ore pomeridiane, la maggiorazione sarà elevata al 40% (da calcolarsi per tutte le ore della giornata).

### B) Lavoro Domenicale

C) Nei cantieri ubicati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano è fatto divieto di svolgere attività lavorativa nella giornata di domenica; è altresì

nulla ogni pattuizione che preveda l'attività lavorativa organizzata in ciclo continuo, comprendendo le giornate di domenica e/o festive stabilite dalla contrattazione vigente.

Sono ammesse deroghe per eventuali interventi straordinari di comprovata pubblica emergenza, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

### D) Festività del Santo Patrono (Lunedì di Pentecoste)

Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 21 del CCNL, le parti concordano

che la retribuzione della festività del Santo Patrono per tutti i dipendenti delle imprese dell'artigianato edile operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano, avvenga nella busta paga del mese in cui cade il lunedì di

Pentecoste. Qualora per obiettive esigenze tecnico produttive sia necessario richiedere la prestazione lavorativa in tale giornata, l'impresa corrisponderà, oltre alla giornata festiva stessa, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.

### E) Banca ore

Datore di lavoro e dipendenti potranno, di comune accordo, stabilire forme di permesso compensativo degli straordinari, con un limite massimo di 120 (centoventi) ore complessive annue.

Le eventuali ore non recuperate dovranno essere liquidate al lavoratore con la maggiorazione prevista dalla contrattazione vigente, entro il mese di novembre dell'anno in questione, qualora non concordato diversamente tra le parti coinvolte.

### F) Emergenze

Fermo restando l'art. 4 legge 196/97 del D.Lgs. 408/98, qualora per obiettive esigenze organizzative legate a eventi meteorologici o calamità naturali e/o di pubblica emergenza, che comportassero l'esigenza di una prestazione straordinaria questa potrà avvenire solo attraverso la manifestata disponibilità del lavoratore.

In tal caso ogni ora prestata dovrà essere maggiorata del 75% e la stessa andrà calcolata sulla retribuzione globale di fatto. (rivedere: accordi di reperibilità)

#### Art. 2 Ferie

Entro il 30 aprile di ogni anno viene concordato, a livello aziendale, il piano delle ferie collettive. In assenza di accordo, le ferie collettive saranno distribuite come segue: delle tre settimane di ferie estive (pari a 120 ore):

- due settimane potranno essere fissate dall'impresa (da metà maggio a metà settembre) previa comunicazione scritta al lavoratore entro il mese di maggio di ogni anno;
- una settimana potrà essere goduta nel consueto periodo natalizio, qualora il collaboratore non avesse utilizzato le tre settimane in altro periodo dell'anno.

Le ore residue dovranno essere godute, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, pena la decadenza automatica del diritto alla fruizione delle stesse.

#### Art. 3 Ambiente di lavoro

Le imprese nell'allestimento del cantiere predisporranno quanto segue:

- a. un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, adeguatamente aerato ove riporre indumenti, D.P.I. ed effetti personali, che dovrà risultare riscaldato al momento dell'utilizzo nei mesi invernali. Tale ambiente non potrà essere adibito a deposito di attrezzi o materiali.
- b. ove l'azienda organizza il servizio di mensa presso il cantiere allestirà un locale ad uso esclusivo di refettorio. Questo locale dovrà risultare dimensionato al numero degli utenti, coibentato, igienicamente controllato, aerato e riscaldato. Le stesse caratteristiche dovranno essere rispettate per i locali adibiti ad eventuale uso per il pernottamento.
- c. gli arredi delle strutture di cui sopra dovranno essere adeguati all'uso e in tutti i casi non potranno essere realizzati con materiali di cantiere.
- d. i servizi per l'igiene e la pulizia della persona devono essere adeguatamente aerati e riscaldati
- e. deve essere garantita la disponibilità gratuita di acqua potabile.

Ferme restando le disposizioni di legge in materia, l'impresa può derogare a quanto sopra quando sussistono:

- obiettive condizioni di miglior favore;
- reali impedimenti tecnico-logistici;
- una durata limitata dei lavori.

Le parti stipulanti si impegnano inoltre ad intraprendere tutte le iniziative idonee al fine di garantire che vengano eliminati e non più utilizzati i baraccamenti metallici non coibentati destinati all'uso delle persone. Il controllo dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo rientra nelle competenze delle rappresentanze sindacali.

Le disposizioni di cui sopra sostituiscono integralmente l'art. 11 dell'accordo 15/11/1989.

#### Art. 4 Indumenti da lavoro

Agli operai verranno concessi a cadenza annuale:

- a) una tuta da lavoro intera o spezzata o in alternativa doppio pantalone,
- b) un paio di scarpe da lavoro,

con onere a carico dell'impresa mutualizzato tramite la Cassa Edile di Bolzano come da regolamento sottoscritto da tutte le parti sociali il 25/10/1995. Le disposizioni di cui sopra sostituiscono integralmente l'art. 12 dell'accordo 15/11/1989.

#### Art. 5 Attrezzi da lavoro

Qualora l'impresa non fornisca gli attrezzi normali di lavoro sarà corrisposta all'operaio per l'apporto degli attrezzi stessi la percentuale dell'1,50 da calcolarsi su paga base di fatto e l'indennità di contingenza. Nel caso di fornitura degli attrezzi l'impresa farà sottoscrivere all'operaio una ricevuta di consegna.

#### Art. 6 Visite mediche

Gli accertamenti sanitari periodici per i lavoratori saranno ripetuti ogni due anni, fatte salve le diverse disposizioni prescritte dal medico competente che riduca tale limite a fronte di patologie o rischi particolari o a diverse disposizioni di legge in materia.

Le visite mediche avverranno, di norma, nelle ore antimeridiane e comunque almeno dopo otto ore dalla fine della prestazione lavorativa, al fine di garantire un reale riscontro di eventuali patologie in essere.

#### Art. 7 Formazione e riqualificazione professionale

Visto l'accordo provinciale 20/2/1985 e successive modifiche, il contributo per la formazione professionale, è da calcolarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo, per le ore ordinarie effettivamente prestate.

##### a. Formazione lavoratori

Ogni lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile, matura fino ad un massimo di 20 ore per anno solare, per la propria formazione professionale, in ragione delle ore effettivamente lavorate presso lo stesso datore di lavoro, anche in maniera non continuativa.

Tali ore maturano in misura di 1 ora ogni 60 di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione pertanto di tutti i casi di assenza anche retribuita (esempio: ferie, malattia, infortuni, festività, ecc.). Non si computano le frazioni di ora.

I permessi per la formazione professionale possono essere fruiti esclusivamente presso l'azienda dove gli stessi sono maturati, compatibilmente con le esigenze dell'impresa stessa.

I permessi possono raggiungere un cumulo di 40 ore per il 50% a carico del datore di lavoro e per il restante 50% a carico del lavoratore stesso che attingerà dal proprio monte ore di ferie e/o festività soppresse, recuperi dello straordinario o dai permessi retribuiti. La quota a carico del lavoratore non potrà essere computata quale assenza non retribuita.

I permessi verranno usufruiti pariteticamente. Solo quando interamente utilizzate, si potrà procedere ad un ulteriore accumulo delle ore di formazione. In nessun caso possono essere previste forme di retribuzioni sostitutive a titolo. Al fine di poter ottenere il pagamento delle ore di partecipazione al corso di formazione professionale e per giustificare la propria assenza, il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro la documentazione attestante la frequenza del corso.

##### b. Formazione primi ingressi

Il datore di lavoro comunica al Comitato Paritetico Edile, in forma scritta, all'atto della assunzione, i dati relativi a tutti i dipendenti che entrano per la prima volta nel settore costruzioni. Ciò per l'assolvimento degli obblighi di formazione alla sicurezza mediante la frequenza in orario di lavoro e come tale retribuito, di un corso di otto ore organizzato dal Comitato stesso.

L'Organismo Paritetico dovrà garantire l'allestimento di detti corsi sul territorio provinciale a cadenza periodica.

Le parti affidano inoltre al Comitato il compito di verificare la reale attuazione degli obblighi di cui sopra in collaborazione con la Cassa Edile. I corsi aziendali e/o interaziendali di educazione alla sicurezza organizzati dal Comitato Paritetico Edile assolvono gli obblighi di cui alla lettera a) dell'art.22 del D.Lgs. 626/94 ricadenti sui datori di lavoro, ai quali l'Ente rilascerà idonea certificazione.

##### c. Formazione R.L.S.

Le parti stabiliscono che il programma formativo obbligatorio in materia di educazione alla sicurezza rivolto agli R.L.S. verrà attuato attraverso corsi articolati in tre giornate lavorative e come tali retribuite, della durata complessiva di 24 ore. L'Organizzazione e la gestione degli stessi è affidata al Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come già previsto dall'accordo provinciale 11/9/1996.

#### Art. 8 Comitato Paritetico Edile

Ai sensi dell'art. 36 del CCNL 18/7/1985 e dall'ipotesi d'accordo 10/3/1989 è istituito con accordo a parte il Comitato Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Con medesimo accordo sono disciplinati anche i compiti e le modalità di funzionamento.

Le parti confermano che il Comitato Paritetico Edile istituito con accordo del 25/9/1989 è l'unico organismo abilitato ad organizzare i corsi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e quelli rivolti più in generale ai lavoratori, derivanti dai D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 277/91 e successive modifiche, così come al rilascio della certificazione attestante l'assolvimento di tali obblighi.

#### Art. 9 Cassa Edile e accordi interconfederali di comparto

##### a. Cassa Edile

Le parti confermano gli impegni assunti con l'accordo provinciale del 19/6/1987 e successive modifiche.

b. Accordi interconfederali di comparto: a decorrere dall'1/1/1998, in deroga agli accordi interconfederali di comparto vigenti, con l'iscrizione dell'impresa, il regolare versamento degli accantonamenti e la relativa contribuzione alla Cassa Edile della provincia di Bolzano, all'azienda non compete l'onere del versamento all'INPS delle quote del Fondo relazioni sindacali (Lire 9.000 pari a Euro 4,65).

#### Art. 10 Certificazione di regolarità

Dall'1/1/2006, la Cassa Edile della provincia autonoma di Bolzano provvede ad emettere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi.

#### Art. 11 Comunicazione subappalti

Le Associazioni imprenditoriali artigiane si impegnano a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 18 del CCNL vigente, dando adeguata informazione ai propri associati sugli obblighi previsti in materia di comunicazione alle OO.SS. a carico delle imprese subappaltanti.

#### Art. 12 Indennità Territoriale di Settore

Con decorrenza 1/1/2007, l'indennità territoriale di settore, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedentemente erogati a titolo di indennità di presenza e di elemento economico territoriale al 31/12/2006, viene fissata nei seguenti importi orari:

Operai di 4° livello	Euro 1,75
Operai specializzati	Euro 1,59
Operai qualificati	Euro 1,35
Operai comuni	Euro 0,95

#### Art. 13 Premio di produzione impiegati

Con decorrenza 1/1/2007, il premio di produzione per impiegati, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedentemente erogati a titolo di elemento economico territoriale al 31/12/2006, viene fissato nei seguenti importi mensili:

7° livello	Euro 329,14
6° livello	Euro 295,33
5° livello	Euro 242,29
4° livello	Euro 241,46
3° livello	Euro 196,14
2° livello	Euro 154,43
1° livello	Euro 106,66

#### Art. 14 Elemento Economico Territoriale Operai

Gli importi in essere fino al 31/12/2006 sono stati conglobati nell'indennità territoriale di settore di cui all'art. 3, con decorrenza 1/1/2007. L'art. 14 viene pertanto così sostituito:

In conformità all'accordo nazionale del 5/7/2006 ed in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23/7/1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67 convertito in legge 23/5/1997 n. 135, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 15 del CCNL 1/10/2004 viene erogato, accorpando le due rate previste, con decorrenza 1/1/2007 e per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto integrativo provinciale, secondo gli importi orari sotto indicati:

a) Operai di produzione	
Operai IV livello	Euro 0,34
Operai specializzati	Euro 0,32
Operai qualificati	Euro 0,28
Operai comuni	Euro 0,24

L'erogazione e l'entità di tale emolumento sono collegati all'andamento del settore edile e dei suoi risultati nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di produttività e di livelli occupazionali, nonché dei seguenti ulteriori indicatori: numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bolzano, numero delle ore lavorate e delle ore di assenza denunciate alla Cassa Edile di Bolzano, investimenti pubblici in provincia di Bolzano in infrastrutture e nell'edilizia in genere, volume dei fabbricati residenziali e nonresidenziali ultimati in provincia di Bolzano.

L'erogazione avverrà previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di erogazione stessa.

In base alle modalità di determinazione ed erogazione tale elemento retributivo ha le caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23/7/1993 ed alla legge 23/5/1997 n. 135. Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo sui vari istituti contrattuali le parti rinviando a quanto disposto dal CCNL 1/10/2004.

#### Impiegati

Gli importi in essere fino al 31/12/2006 sono stati conglobati nel premio di produzione, con decorrenza 1/1/2007. L'art. 27 viene pertanto così sostituito:

In conformità all'accordo nazionale del 5/7/2006 ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23/7/1993 e dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67 convertito in legge 23/5/1997 n. 135, l'elemento economico territoriale di cui all'art. 15 del CCNL 1/10/2004 viene erogato, con decorrenza 1/1/2007 e per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale, secondo gli importi mensili sotto indicati:

7° livello	Euro 86,54
6° livello	Euro 75,64
5° livello	Euro 63,00
4° livello	Euro 58,36
3° livello	Euro 54,58
2° livello	Euro 48,23
1° livello	Euro 42,21

Come per gli operai tale emolumento è di natura incerta nella corresponsione e nell'importo, essendo soggetto alla valutazione degli stessi parametri previsti dall'art. 4 del presente Contratto Integrativo Provinciale.

L'erogazione avverrà previa verifica dell'andamento del settore ed approfondita analisi dei risultati raggiunti, che verrà effettuata dalle parti stipulanti il presente accordo entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello dell'erogazione stessa.

In base alle modalità di determinazione ed erogazione, tale elemento retributivo ha caratteristiche proprie da consentire l'applicazione del trattamento di esenzione contributiva prevista dal protocollo 23/7/1993 ed alla legge 23/5/1997 n. 135. Per quanto riguarda l'incidenza degli importi di cui al precedente primo periodo sui vari istituti contrattuali le parti rinviando a quanto disposto dal CCNL 1/10/2004.

Con il presente accordo le parti firmatarie demandano alla commissione bilaterale l'individuazione di lavori e/o condizioni di disagio quali lavoro in alta quota o il pernottamento nei pressi del cantiere ed altre, per le quali stabilire l'entità delle maggiorazioni retributive da corrispondere ad integrazione di quanto previsto dall'art. 24 del CCNL.

#### Art. 16 Indennità alloggio disagiato

Qualora l'azienda stabilisca il pernottamento presso l'alloggiamento di cantiere, al lavoratore spetta un'indennità pari del 15% della paga in atto. A detto lavoratore spettano comunque, colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico dell'impresa. Lo stesso trattamento, colazione e due pasti caldi giornalieri a totale carico della azienda, spetta comunque al lavoratore anche qualora venga ospitato in altra struttura convenzionata

#### Art. 17 Mensa

##### 1. OPERAI

Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato per la generalità degli addetti di cantiere, il diritto alla mensa.

L'impresa provvede affinché nei cantieri, mediante l'allestimento di un idoneo refettorio di cui all'articolo sull'ambiente di lavoro, o nelle loro vicinanze anche attraverso il ricorso a servizi esterni, possa essere consumato un pasto caldo composto da primo piatto, secondo piatto, contorno, 1/2 l. di acqua minerale o 0,33 l. di bevanda gassata analcolica o 0,25 l. di vino o birra, fatta eccezione per gli addetti minorenni ai quali l'azienda non corrisponde alcunché per la consumazione delle bevande alcoliche. Rimane confermato il divieto di somministrazione o di assunzione di altre bevande alcoliche e superalcoliche anche nell'intervallo di pranzo.

Il lavoratore ha diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, intendendosi come tale, agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore e con presenza in cantiere alla ripresa dell'attività lavorativa dopo l'intervallo del pranzo; ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi qui indicati, al lavoratore viene corrisposta, a titolo di indennità sostitutiva di mensa, un importo di Lire 8.000 e dall'1/1/2001 pari a Euro 4,13166.

A partire dall'1/1/2003 tale importo viene elevato a 5,00 euro.

Tale importo non è soggetto alla percentuale di accantonamento alla Cassa Edile.

##### 2. IMPIEGATI

Con decorrenza 1/4/1998 a tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi, viene riconosciuto il diritto alla mensa.

Il servizio verrà garantito dall'impresa mediante mensa aziendale, qualora ciò non fosse possibile l'impresa provvederà all'erogazione tramite buoni pasto del valore di Lire 10.000 giornaliere dall'1/1/2001 pari a Euro 5,16.

Nel caso in cui l'impiegato, comunicandolo a mezzo scritto preventivamente all'impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a Lire 6.000 e dal 1/1/2001 pari a Euro 3,09874 giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con la ripresa dell'attività dopo l'intervallo meridiano.

A partire dall'1/1/2003 tale importo viene elevato a Euro 5,00.

Il trattamento di cui sopra non spetta nell'ipotesi di trasferta per la quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 59 del CCNL.

#### Art. 18 Trasferta

L'art. 19 del Contratto integrativo provinciale 16/12/2002 è così modificato

a. OPERAI

Ritenuto di dover adeguare l'istituto della trasferta alle particolari esigenze del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano caratterizzato da valli e rilievi alpini, si stabilisce che:

a partire dall'1/1/1998 l'operaio ha diritto alla corresponsione della diaria per trasferta quando è comandato a prestare la propria opera:

- a.1. In un cantiere diverso da quello di prima assunzione.
- a.2. Il nuovo cantiere risulti ubicato fuori dal confine comunale del cantiere di prima assunzione.

L'indennità giornaliera di trasferta a partire dall'1/1/2007 è così determinata:

1. Qualora il nuovo cantiere si trovi ad una distanza inferiore di diecichilometri da quello di prima assunzione

Operaio comune	Euro 5,88
Operaio qualificato	Euro 6,48
Operaio specializzato	Euro 6,77
Operaio altamente specializzato	Euro 7,07

2. Qualora il nuovo cantiere si trova ad una distanza da 10 a 30 chilometri da quello di prima assunzione

Operaio comune	Euro 7,18
Operaio qualificato	Euro 8,29
Operaio specializzato	Euro 8,84
Operaio altamente specializzato	Euro 9,39

3. Quando il cantiere si trova ad una distanza oltre 30 chilometri da quello di prima assunzione

Operaio comune	Euro 11,62
Operaio qualificato	Euro 12,91
Operaio specializzato	Euro 14,20
Operaio altamente specializzato	Euro 15,49

- Nota a verbale -

Le parti contraenti si impegnano a riaccordarsi, su istanza di una delle due parti e per non più di due volte nell'ambito della durata contrattuale, a rivedere gli importi della trasferta prima della scadenza contrattualmente prevista, qualora si riscontrino gravi incongruenze economiche rispetto all'andamento medio dei salari e/o qualora si verificino modifiche legislative che consentano - permanendo nell'attuale ambito dell'istituto dell'indennità

- l'adeguamento dell'indennità stessa. A prescindere da quanto qui concordato, le parti si ritroveranno entro il 31/12/2008 per concordare l'adeguamento dell'indennità di trasferta all'aumento del costo della vita fin lì intervenuto, da applicarsi dall'1/1/2009.

Qualora nell'ambito della giornata lavorativa l'operaio per esigenze organizzative debba raggiungere più cantieri, situati in territori comunali diversi, per quest'ultimo la tabella di trasferta di riferimento sarà esclusivamente quella della fascia chilometrica del Gruppo "2" indicato, salvogli spostamenti eseguiti tutti in terza fascia.

All'operaio in trasferta spetta comunque un pasto caldo, a carico dell'impresa, di cui alla composizione definita all'art. 18 (Mensa). Qualora ciò non sia possibile per reali motivi, indipendentemente dalla volontà delle parti, l'impresa corrisponderà l'indennità di trasferta prevista maggiorata del 100%.

Agli apprendisti spetta una indennità di trasferta giornaliera calcolata in percentuale su quanto di spettanza dell'operaio qualificato in proporzione all'anzianità di apprendistato. Le parti concordano che gli importi di cui sopra non concorrono a comporre l'importo del TFR, anche se maturati in via continuativa. In aggiunta all'indennità di trasferta spetta comunque il rimborso spese di viaggio. tale rimborso avverrà sulla base del costo del servizio pubblico su

presentazione di idonea documentazione.

Qualora manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari e percorsi gravosi e non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, condizione per la quale il lavoratore sia costretto ad utilizzare un proprio mezzo di trasporto, il rimborso avverrà in misura pari ad 1/4 del prezzo di litro di benzina per ogni chilometro percorso.

Nessun rimborso spese di viaggio compete al lavoratore nel caso in cui l'impresa metta a disposizione un mezzo di trasporto.

A fronte di situazioni particolari sarà possibile, con l'assistenza delle particontraenti, definire trattamenti di miglior favore, con apposito accordo aziendale.

All'atto di avvio al rapporto di lavoro, l'impresa consegnerà al dipendente documento scritto attestante anche la località di riferimento dell'assunzione. Per i rapporti di lavoro in essere, salvo diverse indicazioni risultanti dalla documentazione rilasciata dal competente Ufficio di Collocamento si farà riferimento alla sede dell'impresa.

#### b. IMPIEGATI

Rimangono in vigore le norme dell'art. 59 del CCNL vigente.

#### Art. 19 Aumenti periodici anzianità impiegati

Gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 57 vengono adeguati agli importi qui di seguito elencati e verranno corrisposti per gli scatti che matureranno successivamente all'1/1/1998

1a Super 7° livello	Lire 30.000 corrispondenti a Euro 15,49
1a 6° Livello	Lire 25.000 corrispondenti a Euro 12,91
2a 5° Livello	Lire 22.500 corrispondenti a Euro 11,62
2b 4° livello	Lire 20.000 corrispondenti a Euro 10,33
3a 3° livello	Lire 17.500 corrispondenti a Euro 9,03
4a 2° livello	Lire 17.000 corrispondenti a Euro 8,77
4a primo impiego	Lire 17.000 corrispondenti a Euro 8,77

#### Art. 20 Trasporto del personale presso i cantieri

L'impresa provvederà per quanto possibile ad organizzare con i mezzi propri il trasporto giornaliero degli operai al cantiere di lavoro; in tale ipotesi le imprese corrisponderanno all'autista del mezzo Euro 0,0775 per ogni chilometro percorso sempreché tale percorso superi i 5 chilometri giornalieri, anche per i primi 5 chilometri.

Al conducente, a cui è stato affidato l'incarico e il mezzo di trasporto, incorre l'obbligo di provvedere o far provvedere alla conservazione del bene in uso con la massima diligenza, affinché questo risulti sempre in buono stato d'uso ed in regola con le norme sulla circolazione. Qualora il mezzo subisca danneggiamenti, si agirà come previsto dal successivo articolo 21.

Qualora non sia già stato previsto, l'impresa provvederà a stipulare una polizza assicurativa per infortuni rischio di circolazione su veicoli identificati a favore del conducente.

L'indennità chilometrica spetta anche agli operai che con il proprio mezzo trasportino altri colleghi di lavoro presso i cantieri.

#### Art. 21 Danni ai beni aziendali

Al lavoratore cui vengano assegnati dei beni di proprietà aziendale di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma è tenuto ad adoperarli con la massima cura e diligenza. Qualora tuttavia i beni in questione subiscano dei danni e l'azienda intenda procedere al risarcimento degli stessi, tali danni dovranno preventivamente e tempestivamente essere contestati al lavoratore, al quale deve essere data la possibilità di addurre le proprie giustificazioni prima di procedere a qualsiasi addebito, anche assistito dalle organizzazioni a cui conferisce mandato.

#### Art. 22 Capo squadra

Al lavoratore comunque denominato: capo squadra, capo operaio, ecc. che, a qualunque categoria o qualifica

appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo da cinque a dieci operai, di qualsiasi categoria o qualifica e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 15%, qualora il gruppo di cui fa a capo superi le dieci unità la maggiorazione prevista sarà pari al 20 %, da computarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale.

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione richiamata.

#### Art. 23 Maestro artigiano

Il lavoratore in possesso del titolo di Maestro Artigiano ai sensi della vigente legislazione provinciale e operi in qualità di lavoratore dipendente svolgendo mansioni comprese nei profili del titolo stesso, dovrà essere inquadrato nel 4° livello quale operaio altamente specializzato.

#### Art. 24 Nuove categorie e qualifiche - Inserimento ai livelli

Al lavoratore adibito ad almeno due mansioni previste per la medesima qualifica, spetta la categoria superiore

- Operaio 5° livello:

Archeologo laureato.

I parametri retributivi di riferimento sono quelli previsti per la medesima categoria degli impiegati.

- Operaio 4° livello:

Operaio che svolge con professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura di cantiere.

- Operaio 3° Livello:

Operaio che svolge mansioni qualificate di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete rocciosa; egli deve essere in grado di montare con autonomia, secondo il progetto, barriere paramassi, paravalanghe e reti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'attrezzatura di cantiere.

- Operaio 2° Livello

Operaio che svolge con generica professionalità mansioni di rocciatore e che quindi effettua opere di disaggio e perforazione in parete; montaggio di barriere e/o para massi, paravalanghe e/o reti di protezione. Provveda all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura di cantiere.

Ai rocciatori verrà riconosciuta una maggiorazione del 12%, per il solo tempo di lavoro eseguito in sospensione.

#### Art. 25 Previdenza complementare

- Visto quanto disposto D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 il quale stabilisce che nell'ambito dei contratti di lavoro le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei Datori di Lavoro concordano di aderire ad un Fondo Pensioni, organizzato o per settore economico a livello nazionale o a livello aziendale oppure a livello regionale;

- Visto quanto disposto L.R. 27/2/1997 n. 3 " Interventi di Previdenza Integrativa a sostegno dei Fondi pensione a base territoriale regionale";

- Considerata la volontarietà di adesione a forme di Previdenza complementare e la libertà di scelta da parte dei lavoratori;

- Le parti confermano di aderire al "Fondo Regionale di Previdenza Complementare" istituito il 19/1/1998, così come sulla opportunità di garantire ad imprese e lavoratori adeguate informazioni in materia.

Resta inteso che il lavoratore sarà libero di scegliere se aderire alternativamente al Fondo Nazionale di categoria "PREVEDI" ovvero al Fondo Regionale "LABORFOND"

Le parti stabiliscono inoltre che l'eventuale adesione al Fondo Regionale potrà avvenire nei termini e nei limiti delle quote previste a livello nazionale. Le parti concordano che in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 252 del 5/12/2005 in materia di conferimenti del TFR, in caso di mancata diversa opzione nei termini da parte dei soli lavoratori residenti nel territorio della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige al momento di scadenza del termine per esercitare l'opzione di conferimento del TFR, gli importi dovuti in base alla normativa vigente verranno automaticamente trasferiti al fondo di previdenza complementare regionale "Laborfonds".

Le parti concordano inoltre sulla possibilità di elevare la quota di contribuzione a carico del lavoratore al fondo di previdenza complementare, fermo restando la quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione al Fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore viene così stabilita:

1. quota a carico del datore di lavoro: 1%;
2. quota a carico del lavoratore: alternativamente 1%, 1,5% o 2%;
3. quota prelevata sul TFR maturando: 18%.

Il lavoratore potrà modificare la percentuale di contribuzione previa specifica richiesta scritta al datore di lavoro. L'opzione di modifica potrà essere esercitata non più di una volta l'anno.

#### Art. 26 Busta paga bilingue

Le imprese operanti in provincia di Bolzano sono tenute a consegnare ai lavoratori prospetti paga nella loro lingua madre, italiana o tedesca, o quantomeno a fornire ai lavoratori l'elenco delle voci della busta paga tradotta; altrettanto dicasi per le comunicazioni scritte essenziali per i lavoratori.

Le parti danno mandato alla Cassa Edile per l'elaborazione di una tabella, contenente le informazioni utili alla comprensione dei cedolini paga, nelle lingue inglese, francese, spagnolo e serbo croato.

#### Art. 27 Lavori in galleria

Ad integrazione dell'art. 23 del CCNL 1/10/2004 e con decorrenza 1/1/2007, l'indennità per lavori in galleria è determinata nelle seguenti misure percentuali:

- a) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria nella fase di avanzamento: 46%;
- b) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria nella fase successiva all'avanzamento (galleria forata ma non collaudata): 26%;
- c) per tutti i lavoratori che si trovano all'interno della galleria per lavori di manutenzione (gallerie già collaudate): 18%.

#### Art. 28 Trattamento in caso di malattia

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 del CCNL 1/10/2004, le parti convengono di ridefinire, con apposito accordo e con modifica del Regolamento delle prestazioni della Cassa Edile quanto previsto in materia di trattamento economico per malattia. In particolare le parti convengono di riconoscere, in via sperimentale, l'indennità economica per il 2° e 3° giorno di malattia anche in caso di malattie di durata pari o inferiori a 7 giorni.

L'indennità è quantificata nella misura del 50% della retribuzione e può essere concessa due sole volte nel corso del periodo di sperimentazione per la durata di un anno, dall'1/10/2006 al 30/9/2007. Al termine del periodo di sperimentazione le parti si impegnano di valutare attentamente l'esistenza delle condizioni finanziarie per una eventuale proroga della prestazione. Ai costi relativi all'indennità farà fronte la Cassa Edile tramite il fondo assistenza.

#### Art. 29 Decorrenza e durata

Il presente contratto entra in vigore l'1/1/2007 ed avrà validità fino al 31/12/2009, ovvero fino ad eventuale altro termine stabilito dal nuovo CCNL dalle parti. Le parti convengono che fino al 31/12/2006 continueranno ad applicarsi i trattamenti economici previsti dal Contratto integrativo provinciale 16/12/2002; gli aspetti normativi hanno invece decorrenza dall'1/1/2007, salvo per quanto previsto dall'art. 8 del presente Contratto, che entra in vigore dall'1/10/2006.